
PROTOCOLLO DI INTESA

TRA

La **Regione Umbria – Direzione regionale Sviluppo Economico, Agricoltura, Lavoro, Istruzione, Agenda Digitale** – (P.I. 01212820540), con sede legale in Perugia, Corso Vannucci, n. 96, nella persona del Direttore pro-tempore Michele Michelini in virtù di autorizzazione alla sottoscrizione del presente protocollo resa con DGR n 549 del 31/05/2023, d'ora in poi la Direzione regionale;

E

Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), con sede legale in Roma, Via Po 14, C.F. 97231970589, P. IVA 08183101008, nella persona del direttore generale, Stefano Vaccari, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente autorizzato alla stipula del presente contratto in virtù della delega conferita con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 10/2021 del CREA, assunta nella seduta del 12 marzo 2021 e notificata con protocollo 2 aprile 2021 n. 31055, d'ora in poi Crea

VISTA la delega al Direttore Generale per la stipula degli Accordi di collaborazione (art. 15 L. 241/1990) tra il CREA e le Amministrazioni Pubbliche;

PREMESSO CHE

- a) È compito della Regione Umbria sviluppare ed attuare nei settori agricolo, agroalimentare ed agroindustriale:
- politiche per il sostegno dell'innovazione e della ricerca;
 - politiche per il trasferimento tecnologico;
 - programmi per il rafforzamento della cooperazione e più in generale dell'aggregazione tra imprese;
 - proposte per l'accrescimento della competitività delle imprese;
 - programmi per le attività di ricerca e sperimentazione;
 - interventi di sostegno agli investimenti delle imprese;
 - progetti di filiera volti alla creazione, alla qualificazione ed al rafforzamento di reti tra imprese;
 - rapporti con le istituzioni di ricerca locali, nazionali e comunitarie per promuovere la cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie;
- b) Il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria:

- è l'Ente pubblico nazionale di ricerca e sperimentazione nel settore agroalimentare, che valorizza e promuove la ricerca scientifica di base e applicata e l'innovazione, anche attraverso progetti e impianti pilota, al fine di promuovere uno sviluppo agricolo e rurale sostenibile;
 - individua processi produttivi e tecniche di gestione innovativi anche attraverso il miglioramento genetico e l'applicazione e lo sviluppo delle biotecnologie;
 - fornisce consulenza ai Ministeri, alle Regioni e Province Autonome, nell'ambito della normativa vigente e favorisce il processo di trasferimento dei risultati ottenuti alle imprese;
 - è organizzato in Centri di ricerca che operano, con missioni specifiche, nell'ambito di linee definite nel Piano triennale di attività;
 - sviluppa percorsi di innovazione tecnologica, sostiene obiettivi di qualificazione competitiva dei sistemi agroalimentari e agroindustriali, favorisce l'integrazione delle conoscenze provenienti da differenti ambiti di ricerca e stimola sinergie con le attività di ricerca a carattere regionale, nazionale, comunitario e internazionale, esegue ricerche a favore di imprese del settore agricolo, ittico, forestale e agroindustriale;
 - opera in raccordo con le Università, con gli altri enti pubblici di ricerca e con le stazioni sperimentali per l'industria, anche attraverso la stipula di protocolli d'intesa, accordi e convenzioni con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri
- c) che la Regione Umbria ritiene utile il costante sviluppo di ogni sinergia di natura tecnica, scientifica e politico- istituzionale volta ad approfondire la conoscenza e la crescita sostenibile delle filiere produttive del territorio regionale;
- d) che il CREA ha manifestato l'interesse di collaborare con la Regione Umbria per il perseguimento di tale percorso sinergico;
- e) che presso il CREA esistono le competenze e strutture adeguate per la realizzazione delle suddette attività;
- f) che l'articolo 15, comma 1 della L. n. 241/1990 dispone che *“Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”*.

Tutto quanto premesso, con il presente protocollo le parti intendono stabilire quanto segue.

Articolo 1

(Premesse)

Le premesse formano parte sostanziale ed integrante del presente protocollo d'intesa.

Articolo 2

(Finalità ed oggetto del protocollo)

La Regione Umbria e il CREA, ciascuna nell'ambito delle rispettive funzioni e competenze istituzionali, con il presente Protocollo avviano forme di collaborazione di natura tecnico-scientifica e politico-istituzionale volta ad approfondire, in particolare, una crescita ispirata ai principi di sostenibilità ambientale, sociale ed economica delle filiere produttive umbre, a partire da quella tartuficola.

In particolare, con il presente protocollo le parti s'impegnano, anche promuovendo la sottoscrizioni di convenzioni attuative che non comportino oneri per le Parti, a:

- favorire attività di studio e ricerca in campo tecnico-scientifico e politico-normativo di interesse per le filiere umbre, a partire da quella tartufigola;
- dare la massima diffusione di tutte le iniziative di reciproco interesse e realizzare congiuntamente convegni, seminari, tavoli tecnici anche in relazione ad attività e programmi derivanti dall'applicazione delle politiche comunitarie in materia;
- divulgare informazioni e dati tecnico-scientifici, anche attraverso pubblicazioni e/o tramite la comunicazione digitale;
- promuovere e valorizzare iniziative innovative e progetti di interesse comune nell'ambito di tali filiere, in linea con le azioni dell'Agenda 2030 dell'ONU per lo sviluppo sostenibile, la biodiversità, il Green Deal Europeo, le Strategie Farm to Fork, con gli obiettivi della PAC e del Complemento dello Sviluppo rurale per l'Umbria 2023-2027, nonché del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).
- promuovere il diretto coinvolgimento del mondo imprenditoriale ed in generale degli attori rurali nel processo di realizzazione e di progettazione delle iniziative innovative.

Le attività sono svolte ai sensi dell'art. 15 della legge 241/1990, per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.

La presente intesa non fa sorgere in capo alle parti obblighi giuridici perseguibili nelle competenti sedi legali.

Art. 3

(Comitato di indirizzo strategico)

È istituito, con atto immediatamente successivo alla stipula del presente Protocollo, un Comitato di indirizzo strategico, con il compito di monitorare e di implementare le azioni programmatiche oggetto della collaborazione.

Il Comitato di indirizzo strategico sarà composto da numero due componenti per il CREA e numero due per la Direzione regionale; le rispettive indicazioni e sostituzioni dei componenti dello stesso, potranno essere eventualmente modificate tramite comunicazione scritta tra le Parti. Il Comitato avrà il compito di definire le azioni e i temi programmatici sui quali concentrare la collaborazione tra le Parti, nonché la definizione di iniziative e progetti congiunti, eventualmente anche con altri soggetti pubblici o privati potenzialmente interessati. Il Comitato di indirizzo strategico potrà avvalersi per le fasi operative del presente Protocollo, per quanto concerne il CREA, del supporto dei propri Centri di ricerca con il proprio personale, anche per la stipula di apposite convenzioni attuative; per quanto concerne la Direzione regionale dei vari Uffici, attraverso gruppi tematici di lavoro appositamente costituiti.

Il Comitato di indirizzo strategico alla scadenza di ogni anno predisporrà una relazione conoscitiva sullo stato di attuazione del presente Protocollo d'Intesa, che sarà inviata a ciascuno dei firmatari.

La partecipazione ai lavori del Comitato di indirizzo strategico è da intendersi a titolo gratuito.

Art. 4

(Attivazione delle azioni programmatiche)

Il Comitato di indirizzo strategico, al fine di dare attuazione al presente Protocollo d'Intesa, per ciascuna delle azioni programmatiche individuate, predisponde un rapporto che, tra l'altro, include:

- le fasi in cui si sviluppa l'azione;
- le procedure attuative;
- i tempi di esecuzione ed eventuali costi di ciascuna fase;
- l'individuazione di eventuali fonti di finanziamento a cui fare riferimento;

- i soggetti interessati all'attuazione dell'azione;
- i criteri e le procedure che regoleranno gli impegni reciproci tra le parti e gli altri eventuali soggetti interessati.

Le Parti, sulla base della relazione di cui all'articolo 3 ed al rapporto previsto al comma che precede, promuovono la sottoscrizione di convenzioni attuative non onerose da parte degli eventuali soggetti interessati alla realizzazione della singola azione programmatica che si intende intraprendere.

Articolo 5

(Proprietà dei risultati e riservatezza)

Nell'attuazione della presente intesa e nella realizzazione delle iniziative congiunte le parti si impegnano a rispettare ogni norma vigente, incluse quelle in materia di trattamento dei dati personali, in conformità al Regolamento europeo 16/679, specificando che l'eventuale trattamento dei dati personali che deriverà dall'attuazione della presente intesa, verrà disciplinata con separato accordo.

Le parti si impegnano ad osservare la massima riservatezza per quanto riguarda l'uso dei dati e dei risultati delle ricerche, delle cognizioni, dei documenti e delle valutazioni emersi nell'ambito della collaborazione.

Le parti concordano altresì che i risultati delle ricerche e delle indagini, svolte nell'ambito del programma di cui al presente protocollo d'intesa, possano essere utilizzati per pubblicazioni istituzionali e scientifiche congiunte o singole, previa intesa tra la Direzione regionale ed il Crea, che condividono la titolarità dei risultati.

Articolo 6

(Durata e modifiche)

Il presente protocollo entra in vigore alla data della sua stipula ed ha durata di cinque anni.

Prevvia intesa tra le parti, prima della scadenza, la durata del protocollo può essere rinnovata per ulteriori 5 anni o per il tempo necessario alla conclusione delle attività previste dallo stesso.

Articolo 7

(Oneri e modalità attuative)

L'attività svolta in attuazione del presente protocollo non comporta impegno di spesa ed è da intendersi svolta in forma libera e gratuita, non dà diritto ad alcuna indennità in favore di alcuna delle parti, né dei rispettivi soci e/o collaboratori e/o dipendenti, né ad alcuna ulteriore reciproca pretesa, nemmeno successiva alla cessazione del presente accordo.

Articolo 8

(Disposizioni finali)

Il presente Protocollo è stipulato mediante scrittura privata in formato elettronico ed apposizione di firma digitale delle Parti (ai sensi dell'art. 15 della Legge 241/1990) ed è soggetto a registrazione in caso d'uso e a tassa fissa ai sensi degli art. 5 e 39 del D.P.R. del 26 aprile 1986, n. 131, a spese della Parte che ne chiede la registrazione.

Perugia, lì 06/06/2023

Per la Regione Umbria –
Il Direttore

.....

Per CREA
Il Direttore Generale del Crea

.....